



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

COORDINAMENTO PER LE
RELAZIONI INTERNAZIONALI

AREA
RISORSE UMANE

**Decreto rettorale, 6 settembre 2017, n. 767 (prot. n. 125020)
Regolamento in materia di *Visiting Professor***

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 *"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"* e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*;

VISTO il D.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19 *"Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240"*;

VISTO il D.lgs. 29 marzo 2012, n. 49 *"Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5"*;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con decreto rettorale 6 aprile 2012, n. 329;

VISTO il Piano Strategico di Ateneo 2016-2018;

VISTO il Piano di Internazionalizzazione di Ateneo 2017-2018;

TENUTO CONTO che l'Ateneo pone tra i propri obiettivi strategici l'accrescimento della propria competitività sul piano internazionale e l'incremento del numero di studiosi stranieri;

PRESO ATTO che a tal fine si rende necessario regolamentare la permanenza presso i dipartimenti dell'Ateneo di studiosi italiani e stranieri di elevata qualificazione scientifica provenienti da Università o Enti pubblici di ricerca stranieri;

VISTO il parere favorevole reso dalla Commissione Affari Generali e Normativi in data 12 gennaio 2017;

VISTO il parere favorevole reso dal Comitato Tecnico-Amministrativo in data 13 gennaio 2017;

DATO ATTO delle deliberazioni, adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 30 gennaio e 24 febbraio 2017, di



approvazione del "Regolamento in materia di *Visiting Professor*";

DECRETA

l'emanazione del "Regolamento in materia di *Visiting Professor*", nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante.

Firenze, 6 settembre 2017

f.to Il Rettore
Prof. Luigi Dei

REGOLAMENTO IN MATERIA DI VISITING PROFESSOR

Art.1 - Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi di Firenze, di seguito denominata "Ateneo", in attuazione dei principi stabiliti dalla legge 240/2010 e dallo Statuto di Ateneo, intende promuovere la collaborazione con altre Università italiane e straniere, accrescere l'integrazione con istituzioni di ricerca nazionali e internazionali, potenziare la qualità delle proprie attività di ricerca e dell'offerta formativa e rafforzare la propria rete in ambito internazionale, anche favorendo la collaborazione con docenti e ricercatori provenienti da Università o Enti pubblici di ricerca stranieri.

2. Il presente regolamento disciplina la permanenza presso i Dipartimenti dell'Ateneo di studiosi italiani e stranieri di elevata qualificazione scientifica provenienti da Università o Enti pubblici di ricerca stranieri e il conferimento del titolo di *Visiting Professor* e l'attivazione di posizioni di professori e ricercatori in doppia affiliazione tra l'Ateneo e le Università o gli Enti pubblici di ricerca stranieri.

CAPO I: *VISITING PROFESSOR*

Art.2 - Proposta e conferimento del titolo di *Visiting Professor*

1. Assume il titolo di *Visiting Professor* lo studioso, appartenente ad istituzioni straniere, invitato a svolgere presso l'Ateneo, anche a seguito di accordi internazionali da questo stipulati, attività formativa nell'ambito di un corso di studi e/o attività di ricerca, per un periodo minimo di 30 giorni consecutivi e massimo di un anno. L'Ateneo può prevedere lo stanziamento di specifici fondi da destinare ai *Visiting Professor*, regolato attraverso appositi bandi.



2. Il titolo di *Visiting Professor* è conferito dal Rettore, secondo la procedura che segue, previo parere del Senato Accademico espresso sulla proposta del Dipartimento.
3. Il Dipartimento, nell'ambito della programmazione didattica e scientifica, propone con apposita delibera gli studiosi ai quali conferire il titolo di *Visiting Professor*, identificando le attività da svolgersi nel Dipartimento stesso, sentito il Corso di studio di riferimento qualora l'attività da svolgere sia di didattica, i tempi, l'impegno richiesto allo studioso nonché i risultati attesi.
4. La delibera deve contenere:
 - a) la denominazione dell'istituzione di afferenza dello studioso;
 - b) il *Curriculum Vitae* contenente la descrizione della qualificazione scientifica ed accademica dello studioso, tra cui pubblicazioni e altre informazioni pertinenti;
 - c) l'indicazione del periodo di permanenza presso l'Ateneo, la descrizione delle attività che lo studioso dovrà svolgere nonché, in caso di affidamento di attività didattica, le relative attività formative da attribuire anche con riguardo al relativo settore scientifico disciplinare e, in caso di affidamento di attività di ricerca, la descrizione del progetto di riferimento;
 - d) la disponibilità dello studioso ad accettare l'incarico per il periodo previsto, alle condizioni delineate nell'apposito disciplinare;
 - e) l'indicazione dell'eventuale accordo stipulato con l'Ateneo e la relativa tipologia (accordi di collaborazione, accordi *Erasmus +* o similari), laddove esistente;
 - f) il nome del docente proponente che fungerà anche da referente per l'ospite;
 - g) la disponibilità di apposita postazione lavorativa;
 - h) l'eventuale disponibilità nel Dipartimento delle risorse finanziarie per la gestione delle suddette attività.

Art.3 - Presentazione e valutazione delle proposte

1. Le modalità di presentazione delle proposte da parte del Dipartimento e le relative scadenze sono rese note con apposito avviso annuale da emanare con decreto rettorale, contenente le scadenze entro cui i Dipartimenti potranno presentare le proposte.
2. La Commissione Didattica, integrata per l'occasione dal Prorettore alle Relazioni Internazionali, dal Prorettore alla Ricerca scientifica nazionale e internazionale e da eventuali ulteriori componenti della Commissione Ricerca, valuta le proposte pervenute dai Dipartimenti e formula la propria indicazione al Senato Accademico. La



Commissione potrà essere integrata da eventuali ulteriori componenti con un alto profilo scientifico internazionale con funzione consultiva.

3. La valutazione delle candidature pervenute avviene sulla base dei seguenti elementi:
 - profilo internazionale desumibile dal *Curriculum Vitae* dello studioso;
 - importanza delle attività che lo studioso è chiamato a svolgere presso l'Ateneo e con particolare riguardo all'effetto sul processo di internazionalizzazione;
 - coerenza del profilo accademico del *Visiting Professor* con l'eventuale modulo didattico da svolgere.
4. A seguito della delibera del Senato Accademico, il Rettore conferisce, con proprio provvedimento, il titolo di *Visiting Professor* dell'Università degli Studi di Firenze per l'intera durata delle attività da svolgere in Ateneo.

Art. 4 - Permanenza presso l'Ateneo

1. Il periodo di permanenza del *Visiting Professor* non può essere inferiore a 30 giorni consecutivi e superiore ad un anno, in base alle attività da svolgere.
2. A seguito del conferimento del titolo da parte del Rettore, il Direttore di Dipartimento formalizza l'invito allo studioso nel rispetto della normativa di Ateneo e delle norme per l'ingresso e soggiorno in Italia.
3. Per l'intero periodo di permanenza il Direttore di Dipartimento verifica il rispetto da parte del *Visiting Professor* degli obblighi previsti nonché assicura l'accesso alle facilitazioni di cui al successivo art. 5.
4. Entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di permanenza, il Direttore di Dipartimento trasmette al Rettore una relazione sulle attività svolte dal *Visiting Professor*, che riferisce annualmente al Senato Accademico. Copia della relazione viene consegnata, a richiesta, al *Visiting Professor*.
5. Della presenza e dell'attività nell'Ateneo del *Visiting Professor* dovrà essere data adeguata evidenza e informazione nel sito web dell'Ateneo. A tal fine è costituita un'apposita banca dati contenente i dati riepilogativi della permanenza dello studioso e i risultati delle attività svolte.

Art. 5 - Garanzie e obblighi

1. L'Ateneo garantisce al *Visiting Professor* :
 - un adeguato supporto ai fini delle procedure per l'ingresso in Italia;



- un'adeguata postazione lavorativa all'interno del Dipartimento, nonché eventuali spazi ed attrezzature per lo svolgimento delle attività concordate;
- la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile;
- l'accesso alle banche dati *on line*;
- l'accesso alle biblioteche universitarie;
- una casella di posta elettronica;
- l'accesso alle mense universitarie;
- l'eventuale alloggio reso disponibile nelle residenze universitarie.

2. Il *Visiting Professor* è tenuto a:

- svolgere la propria attività secondo il programma didattico e/o di ricerca concordato con il Dipartimento;
- attenersi alle disposizioni in vigore per il personale interno;
- presentare al Dipartimento, al termine della sua permanenza, la documentazione relativa all'attività svolta;
- possedere un'adeguata copertura sanitaria valida anche per l'Italia.

3. Il *Visiting Professor* può partecipare, in qualità di membro, a Commissioni d'esame e supervisionare tesi.

CAPO II: VISITING PROFESSOR IN DOPPIA AFFILIAZIONE

Art. 6 - Regime di doppia affiliazione

1. La disciplina del presente Capo si applica alle Università e agli Enti pubblici di ricerca stranieri (nel seguito Enti), anche internazionali.
2. Per il conseguimento di finalità di interesse comune, l'Ateneo può stipulare convenzioni per consentire a studiosi di Enti di svolgere attività didattica e di ricerca presso l'Università degli Studi di Firenze.
3. L'Ateneo può conferire allo studioso che svolga attività di ricerca e/o didattica in sede il titolo di *Visiting Professor* in doppia affiliazione attraverso la stipula di un'apposita convenzione con l'Ente di sua appartenenza. Le modalità di conferimento del titolo di *Visiting Professor* in doppia affiliazione sono disciplinate dal Capo I art. 2, commi 2, 3 e 4 e dall'art. 3 del presente Regolamento.
4. Al *Visiting Professor* in doppia affiliazione saranno applicate le disposizioni di cui al Capo I, art. 4, commi 2, 3, 4 e 5 e art. 5 del presente Regolamento.



5. Le convenzioni hanno durata minima di un anno e sono rinnovabili fino a un massimo di cinque anni consecutivi, secondo le modalità in esse specificate.
6. Le convenzioni possono essere risolte unilateralmente da ciascun contraente per sopravvenute esigenze didattiche o scientifiche e si intendono automaticamente risolte nel caso di recesso da parte del *Visiting Professor*.
7. La risoluzione delle convenzioni ha effetto dall'inizio dell'anno accademico successivo.
8. L'Ateneo può ricorrere alle procedure di cui al presente regolamento a condizione che siano accertate nelle proprie disponibilità risorse adeguate e che siano rispettati i limiti massimi dell'incidenza delle spese di personale, a norma di quanto previsto dal D.Lgs. n. 49 del 29/03/2012, al fine di assicurare la sostenibilità e l'equilibrio della gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle università.

Art. 7 - Oggetto delle convenzioni

1. Gli elementi essenziali della convenzione sono i seguenti:
 - a) le modalità di ripartizione dell'impegno annuo del *Visiting Professor* avendo cura di specificare gli incarichi didattici e la ricerca da svolgere presso ciascuno dei due Enti;
 - b) le modalità di ripartizione tra i due Enti degli oneri stipendiali;
 - c) le modalità di valutazione dell'attività didattica e di ricerca;
 - d) le modalità di copertura assicurativa degli interessati e gli obblighi degli stessi in materia di sicurezza, prevenzione e salute ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
2. Gli elementi eventuali della convezione sono i seguenti:
 - a) l'impegno dell'Ateneo a rendere disponibili, per i progetti di ricerca che potranno essere attivati congiuntamente, le strutture amministrative e operative di pertinenza nonché a mettere a disposizione dell'altro Ente i risultati conseguiti;
 - b) le modalità per l'autocertificazione da parte dei docenti interessati e per la valutazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti in modo conforme a quanto disciplinato negli ordinamenti dell'Ateneo;
 - c) le modalità di gestione di eventuali assenze dal servizio e di autorizzazione degli incarichi extraistituzionali; se non diversamente specificato, i provvedimenti rimarranno a carico dell'Ente di appartenenza che ne darà immediata informazione all'Ateneo;
 - d) ogni altro elemento ritenuto utile alla definizione di diritti e obblighi dei soggetti interessati e dei rapporti tra gli enti.

Art. 8 - Riconoscimento delle attività di didattica e ricerca



1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, e successive modifiche e integrazioni, e di quanto previsto in materia di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio, nel rispetto di quanto previsto dai decreti attuativi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, i *Visiting Professor* in doppia affiliazione possono essere conteggiati per l'istituzione di corsi interateneo finalizzati al rilascio di un titolo congiunto o di un doppio titolo. I *Visiting Professor* possono, altresì, essere conteggiati in virtù di un contratto con il quale l'Ateneo affida lo svolgimento di un intero insegnamento, ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei di cui all'art. 5, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'apporto del *Visiting Professor* è proporzionato alla durata e alla quantità dell'impegno presso l'Ateneo.

Art. 9 - Procedure di attivazione e rinnovo delle convenzioni

1. La proposta di attivazione della convenzione per *Visiting Professor* in doppia affiliazione è deliberata dal Consiglio di Dipartimento in seduta ristretta con la maggioranza assoluta dei professori e ricercatori, previo nulla osta, ove richiesto, dell'Azienda Ospedaliera di riferimento nel caso di professori/ricercatori che svolgono attività clinica, tenuto conto della programmazione didattica e scientifica, e successivamente sottoposta all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. La delibera deve contenere anche gli elementi previsti dal Capo I, art. 2, comma 4 del presente Regolamento.
2. Gli oneri stipendiali derivanti dalla stipula delle convenzioni con *Visiting Professor* di Università o Enti pubblici di ricerca stranieri sono definiti dagli Organi di Governo su proposta del Dipartimento.
3. Le proposte di rinnovo della convenzione seguono le stesse procedure previste per l'attivazione.

CAPO III: DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 10 - Risultati scientifici e proprietà intellettuale

1. Tutte le pubblicazioni prodotte dalle figure di cui ai Capi I e II nell'ambito della collaborazione con l'Ateneo devono riportare esplicitamente il riferimento all'Università degli Studi di Firenze e al Dipartimento coinvolto, anche ove la pubblicazione sia comune ad altri enti o istituzioni terzi. Tale riferimento andrà riportato anche nei lavori prodotti in virtù delle collaborazioni di cui al presente regolamento, pubblicati successivamente al



termine della collaborazione stessa.

2. I diritti di proprietà intellettuale/industriale derivanti da attività realizzate dalle figure di cui ai Capi I e II nell'ambito della collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze saranno regolati anche all'interno della convenzione di cui ai precedenti articoli in conformità alla normativa vigente in materia.

Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali

1. L'Ateneo procederà ad una ricognizione delle figure assimilabili a quelle disciplinate dal presente Regolamento ai fini del loro inserimento nella banca dati di cui all'art.4.

2. Le procedure del presente Regolamento non possono riguardare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la richiesta ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

3. I titoli attribuiti ai professori e ricercatori di cui ai Capi I e II non danno luogo ad alcun diritto all'accesso ai ruoli dell'Università degli Studi di Firenze.

4. Per tutte le questioni non disciplinate dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative, statutarie e regolamenti vigenti.

Il presente regolamento è pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Università ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.